



Decreto Dirigenziale n. 112 del 20/10/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 11 - UOD Sviluppo delle produzioni vegetali

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 E DECRETO MIPAAF N.1213/2015. DISPOSIZIONI REGIONALI RIGUARDANTI I DIRITTI DI REIMPIANTO DEI VIGNETI RILASCIATI AI SENSI DEL REG. CE 1234/2007 E CONVERSIONE IN AUTORIZZAZIONI. ELIMINAZIONE DIVIETO TRASFERIMENTO DIRITTI DI REIMPIANTO

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico ocm)
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare la sottosezione II - Sezione IV bis recante "Regime transitorio dei diritti di impianto" che stabilisce, quale termine ultimo per il regime transitorio dei diritti di impianto di viti, la data del 31 dicembre 2015, riconoscendo la possibilità agli Stati membri di mantenere il divieto di impianto non oltre il 31 dicembre 2018;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed in particolare l'art. 230 "Disposizioni transitorie e finali" che, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, prevede al paragrafo 1, lettera b), punto ii, la conferma del regime transitorio dei diritti di impianto fino al 31 dicembre 2015;
- il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 relativo a "Norme di attuazione del regolamento CE del Consiglio 1493/1999 e del regolamento CE della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare:
 - l'articolo 4 comma 6 che dispone che ciascuna Regione o Provincia autonoma, in particolari situazioni locali può limitare l'esercizio del diritto di reimpianto ad ambiti territoriali omogenei e limitati, al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili.
 - l'articolo 4 comma 7 che fissa ad anni cinque (5) dall'avvenuta estirpazione del vigneto la durata del diritto di reimpianto;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 6349 del 12 dicembre 2000 riguardante le procedure tecnico-amministrative relative l'applicazione del titolo II – potenziale produttivo – del Reg. CEE n. 1493/99 e del Reg. 1227/2000 che, fissava, tra l'altro, la durata dei diritti di reimpianto in anni 5 dall'avvenuta estirpazione del vigneto;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2368 del 22 dicembre 2004 riguardante le procedure tecniche amministrative relative all'applicazione dei Regg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000 in materia di trasferimento dei diritti di reimpianto;
- il Decreto del MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013;

CONSIDERATO che:

- la Regione Campania non ha ritenuto opportuno prorogare ad anni otto (8) la durata dei diritti di reimpianto così come previsto dal decreto del 29 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "*Modifica del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000, relativamente al termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto delle superfici vitate*";
- la scadenza indicata sui diritti di reimpianto rilasciati ai produttori interessati riportava la data di validità fino al 31 dicembre 2015, data di conclusione del regime dell'ocm vino, salvo ulteriore proroga al 31 dicembre 2018 così come previsto dal Reg. (CE) n. 491/2009;
- che il regime dei diritti di impianto ai sensi del Reg. UE 1308/2013 capo II disposizioni transitorie e finali – art 230 si applica fino al 31 dicembre 2015;
- il Reg. UE 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, prevede in particolare e tra l'altro all'articolo 68 che i diritti in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015

- possono essere convertiti in autorizzazioni e conservano la stessa validità dei diritti di impianto dai quali hanno origine;
- che con nota ref. Ares (2015) 172494 del 15/01/2015 la Commissione europea ha confermato che il Reg. CE 1234/2007 non indica il periodo di validità per i diritti di reimpianto e pertanto i diritti di reimpianto rilasciati a partire dal 01 agosto 2008 (data di applicazione del Reg. CE 479/2008) non hanno data di scadenza definita;
 - il Decreto del MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015, avvalendosi della deroga di cui al richiamato paragrafo 1 dell'art. 68, stabilisce che:
 - il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto - concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015 - è fissato al 31 dicembre 2020;
 - la validità dell'autorizzazione è la medesima di quella del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade il 31 dicembre 2023;
 - che con l'eliminazione del termine di validità dei diritti di reimpianto si consente di gestire più efficacemente il potenziale vitivinicolo delle aziende nel periodo di transizione dal regime dei "diritti" a quello delle "autorizzazioni";
 - con l'abrogazione dell'articolo 4 comma 6 del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 si rende incompatibile l'applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale del 22 dicembre 2004 n. 2368 che, su tale articolo 4, basava il diniego di trasferibilità dei diritti di reimpianto da alcuni territori individuati verso altre Regioni e che pertanto viene eliminato il divieto di trasferimento dei diritti di reimpianto dalla Regione all'intero territorio nazionale.

RITENUTO opportuno, alla luce del mutato quadro normativo, non fissare una data di scadenza per i diritti di reimpianto rilasciati a decorrere dal 01 agosto 2008 ed eliminare il divieto del trasferimento dei diritti di reimpianto dalla Regione all'intero territorio nazionale prevedendo che:

- i diritti di reimpianto di durata 5 anni, rilasciati ai produttori dal 1° agosto 2008 e già scaduti alla data del 31 dicembre 2015, non possono essere più utilizzati anche perché gli stessi sono confluiti nella Riserva Regionale;
- i diritti di reimpianto rilasciati a decorrere al 1° gennaio 2011 ai sensi del regolamento CE 479/2008 del Consiglio e che risultano ancora in corso per effetto dei 5 anni di validità alla data del 31 dicembre 2015, possono essere convertiti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020 come stabilito dal richiamato decreto ministeriale n.1213 del 19 febbraio 2015 e, conseguentemente, possono essere utilizzati fino alla data del 31 dicembre 2023;
- occorre eliminare il divieto del trasferimento dei diritti di reimpianto dalla Regione Campania verso altre Regioni e Province autonome stabilito con DGR 2368/21004;

VISTI:

- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la D.G.R. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 528/2012, con la quale la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 11 Sviluppo delle Produzioni Vegetali

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- 1- di dare atto che i diritti di reimpianto non sono più trasferibili a decorrere dal 1° gennaio 2016 ;
- 2- di dare attuazione alle vigenti normative comunitarie e nazionali, al fine di rendere la specifica disciplina dei diritti di reimpianto dei vigneti, rilasciati ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 e s.m.i., compatibile con le disposizioni previste dal sistema di autorizzazione di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo che:
 - a) i diritti di reimpianto dei vigneti rilasciati ai produttori a decorrere dal 1° agosto 2008 e già scaduti alla data del 31 dicembre 2015 per effetto dei 5 anni di validità, non possono essere più utilizzati anche perché gli stessi sono confluiti nella Riserva Regionale;
 - b) i diritti di reimpianto rilasciati a decorrere al 1° gennaio 2011 ai sensi del regolamento CE 479/2008 del Consiglio e che risultano ancora in corso, per effetto dei 5 anni di validità, alla data del 31 dicembre 2015, non avendo una data di scadenza, possono essere convertiti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020, su richiesta dell'interessato, come stabilito dal decreto ministeriale n.1213 del 19 febbraio 2015 e conservano una validità di tre anni dal loro rilascio;
 - c) di eliminare il divieto di trasferimento di diritti di reimpianto dalla Regione Campania verso altre regioni o Province autonome di cui alla richiamata DGR 2368 del 22 dicembre 2004;
 - d) di inviare il presente provvedimento:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - ai Servizi Territoriali Provinciali;
 - all'UOD 52-06-04 Servizi Informativi per l'agricoltura per la divulgazione sul sito istituzionale;
 - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali
 - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione

- Ansanelli -